

**MIM**Ministero dell'Istruzione  
e del Merito**2° ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE BIANCA"****Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado ad indirizzo musicale**

Via Armando Casalini, 66 – Tel. 0931.318031 – 96012 AVOLA

e-mail: [src83300r@istruzione.it](mailto:src83300r@istruzione.it) - [src83300r@pec.istruzione.it](mailto:src83300r@pec.istruzione.it)

Codice Fiscale: 92011940894



Circolare Interna n. 252

Avola, 24 Giugno 2024

- Ai Docenti
- Ai Genitori degli Alunni
- Al Sito web

**Oggetto: vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica - Legge n.159/2023 (cosiddetto Decreto Caivano) - Indicazioni per i genitori e per i docenti.**

**Premesso che:**

- l'istruzione è obbligatoria fino al compimento dei 16 anni di età;

**considerato che:**

- la legge n.159 del 2023, di conversione del decreto legge n.123 del 2023 (cosiddetto decreto Caivano), ha rivisto la normativa in materia di frequenza scolastica e in particolare di mancata iscrizione e di elusione dell'obbligo di frequenza scolastica;
- la nota prot. n° 16722 del 22/04/2024, della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha dettato delle indicazioni sulla materia;

**ritenuto che:**

- alla luce della normativa vigente vengono dati stringenti obblighi alle Istituzioni Scolastiche, ai loro Dirigenti e ai Docenti e vengono introdotte nuove e più significative responsabilità (anche di natura penale) in capo ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale sui minorenni infrasedicenni;
- i genitori, gli esercenti le responsabilità genitoriali, i tutori, i curatori dei minorenni vengono dalla normativa anche chiamati responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (o.r.d.i.), qui di seguito e per semplicità chiamati anche "genitori";

**posto quanto sopra**, con la presente circolare si chiarisce la normativa vigente relativamente a:

1. MANCATA ISCRIZIONE
2. ELUSIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO.

Per MANCATA ISCRIZIONE si intende il fatto che il minorenne, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, NON RISULTA ISCRITTO presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.

Per ELUSIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO si intende il fatto che il minorenne RISULTA ASSENTE da scuola per più di 15 GIORNI, anche non consecutivi, nell'arco di TRE MESI, senza giustificati motivi, oppure si intende la mancata frequenza di almeno UN QUARTO (25%) DEL MONTE ORE annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

Nel primo caso (MANCATA ISCRIZIONE) il Sindaco del Comune (d'ora innanzi anche semplicemente Sindaco), informato dalla Dirigenza Scolastica (d'ora innanzi anche semplicemente D.S.), ammonisce i

**MIM**Ministero dell'Istruzione  
e del Merito**2° ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE BIANCA"****Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado ad indirizzo musicale**

Via Armando Casalini, 66 – Tel. 0931.318031 – 96012 AVOLA

e-mail: [src833300r@istruzione.it](mailto:src833300r@istruzione.it) - [src833300r@pec.istruzione.it](mailto:src833300r@pec.istruzione.it)

Codice Fiscale: 92011940894



genitori; nel caso di mancato adempimento all'ammonizione, li denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario se non giustificano la mancata iscrizione con motivi di salute o con altri impedimenti gravi e non conducano il minorenni a scuola entro una settimana dall'ammonizione. In questo caso la legge, per la violazione dell'obbligo, prevede la pena detentiva della reclusione fino a due anni.

Nel secondo caso (ELUSIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO) la D.S. individua l'alunno non regolarmente frequentante e sollecita i genitori inadempienti all'obbligo scolastico; nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro 7 giorni dalla comunicazione, la D.S. avvisa il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione e alla denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario dei genitori se questi non conducono a scuola il minorenni entro 7 giorni dall'ammonizione. In questo caso, per la violazione dell'obbligo la legge prevede la pena detentiva della reclusione fino ad un anno.

Considerate le responsabilità ripartite tra Istituzione Scolastica (D.S.) e Amministrazione della Città (Sindaco), **i docenti** provvedano alla collaborazione con la Dirigenza Scolastica attraverso un monitoraggio costante della presenza / assenza degli alunni minorenni sottoposti all'obbligo di frequenza scolastica.

Ciò posto, **i coordinatori di classe** provvedano con frequenza settimanale alla verifica delle assenze degli studenti minorenni al fine di dare attuazione concreta al provvedimento normativo e alle relative incombenze di legge sopra riportate.

Considerate inoltre le gravose responsabilità (anche di natura penale) dei **genitori** inadempienti, questi provvedano:

- a iscrivere regolarmente i figli presso le scuole dell'istruzione nazionale obbligatoria;
- a far frequentare la scuola regolarmente ai loro figli, senza interruzioni ingiustificate, a monitorare la presenza anche attraverso la consultazione del registro elettronico, a giustificare tempestivamente le assenze dei figli, specie quelle prolungate o che comunque eccedano i limiti di assenza giustificata.

f.to Il Dirigente Scolastico

***Dott.ssa Lucia Barbiera***Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993